

**COMUNE DI OSTUNI**

Provincia di Brindisi

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE**

N. 389 del Reg.

Data 12/03/2019

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE  
DEL SETTORE "Polizia Municipale"**

**OGGETTO: ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE  
DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA  
COMUNALE. MODIFICA ART. 22 DEL CAPITOLATO**

Redatta da: SEMERANO CATERINA

---

FIRMATO  
IL DIRIGENTE  
LUTRINO FRANCESCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL DIRIGENTE  
DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso

- che, essendo intendimento dell'A.C. sgravare la Polizia Locale di parte delle attività sottese al procedimento sanzionatorio previsto e disciplinato dal Codice della Strada, anche in considerazione del fatto che, nel decorso periodo, il numero di sanzioni elevate dal Comando di P.L. è aumentato soprattutto per via dell'attivazione del sistema elettronico di controllo degli accessi nella Zona a Traffico Limitato disciplinante il centro storico, con atto n. 216 del 19/07/2017, la Giunta Comunale ha deliberato, tra l'altro:
  - 1) di esternalizzare il servizio di gestione delle procedure amministrative sanzionatorie e gli adempimenti consequenziali di competenza del Comando di Polizia Locale;
  - 2) di incaricare i Dirigenti Comunali competenti di tutta l'attività amministrativo-contabile di propria rispettiva competenza;
- che, in esecuzione delle direttive impartite con la deliberazione sopra riportata, con determinazione dirigenziale nr. 1587 del 04/08/2017, si è provveduto ad approvare il capitolato speciale d'appalto avente ad oggetto "l'affidamento del servizio di supporto alla gestione delle procedure sanzionatorie amministrative di competenza comunale";
- che, con successiva determinazione dirigenziale n. 2228 del 20.11.2017, si è provveduto ad apportare modifiche ed integrazioni al capitolato disciplinante il servizio in argomento;
- che, con nota prot. n. 55691 del 07.12.2017, il Dirigente della Polizia Locale ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, gli atti al Dirigente dell'Ufficio Gare, Appalti e Contratti del Comune di Ostuni;
- che, in seguito alla ricezione degli atti adottati dalla Polizia Locale, aventi ad oggetto la esternalizzazione del servizio, con atto n. 124 del 25.01.2018, il Dirigente del Settore Gare, Appalti, Contratti ed Espropriazioni ha determinato di:
  - 1) affidare alla SUA l'incarico di espletamento della procedura di gara per l'individuazione del contraente cui affidare la gestione del procedimento sanzionatorio di competenza del Comando di Polizia Locale;
  - 2) di stabilire che per l'affidamento del servizio de quo venga esperita un procedura aperta ai sensi dell'art 60 del D.Lgs n. 50/2016;
  - 3) di assumere impegno di spesa per fronteggiare le spese per pubblicazioni e gare, per Autorità di vigilanza, per spese generali SUA Provincia di Brindisi;

Considerato

- che la gara in premessa dettagliata è stata pubblicata a cura della SUA e che le offerte dovranno pervenire entro il 15 marzo p.v.;
- che, nel decorso periodo, la Stazione Unica Appaltante ha trasmesso al Comando di Polizia Locale che ha curato la stesura e l'adozione di tutti gli atti propedeutici all'indizione della gara in premessa, le richieste di chiarimenti da parte dei potenziali offerenti giunte sul portale ove è pubblicata la gara;
  - 1) che, oltre alle richieste di informazioni tecniche avanzate dai potenziali offerenti, sono giunte presso la SUA due eccezioni sollevate da due aziende differenti, aventi ad oggetto il requisito previsto dall'art. 22, lettera a) n.4) del Capitolato approvato con determinazione n. 2182 del 20.12.2018, in particolare "l'iscrizione all'Albo costituito con Decreto Ministeriale n. 289/2000 e previsto dall'art. 53 del D.Lgs 446/97 dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, nella sezione di cui all'art. 6 del citato D.M. Finanze 289/2000";

Dato atto

- che il requisito de quo per la partecipazione alla gara deve essere posseduto da soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamenti dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni;
- che, di fatto, l'attività oggetto di esternalizzazione non includerà la liquidazione e l'accertamento dei tributi né la riscossione dei tributi del Comune, ma si limiterà ad essere un'attività di supporto alla gestione delle procedure sanzionatorie amministrative di competenza comunale;
- che gli introiti rivenienti dalle sanzioni di competenza comunale continueranno ad essere introitati dall'Ente Comunale;
- che, pertanto, giusta previsione dell'art. 30 del capitolato "il pagamento dei corrispettivi avverrà in base alle singole fatture che saranno emesse dalla Ditta aggiudicataria con cadenza bimestrale. Tale importo compenserà la ditta appaltatrice di tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto."

Dato atto, inoltre,

DETERMINAZIONE NR. 389 DEL 12/03/2019 DEL SETTORE Polizia Municipale

- che, ormai da diversi anni, presso il Comando di P.L. non si attua più neanche la riscossione diretta degli importi a titolo di sanzioni pecuniarie;
- che, pertanto, in nessun modo, i dipendenti della ditta aggiudicataria dell'appalto in premessa, potranno riscuotere, neanche *brevi manu*, importi sanzionatori;
- che l'ANAC, investita della problematica proprio per un appalto avente ad oggetto la esternalizzazione del servizio sanzionatorio in un altro Comune che però aveva ancora il servizio di riscossione diretta allo sportello, ha ribadito, con parere n. 57/2008 che, nel caso di specie "trattasi di attività che attengono la liquidazione e la riscossione di entrate comunali e che rientrano, quindi nell'alveo di quelle per le quali il legislatore ha previsto, quale garanzia, l'iscrizione all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e delle altre entrate";
- che il medesimo parere, richiamando anche una sentenza del TAR Lazio – Latina, sez. I, n. 6 del 7 gennaio 2008, aggiunge che "il penetrante controllo da parte dell'Amministrazione statale (mediante l'iscrizione all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali) è giustificato dalla sussistenza di attività di particolare delicatezza e commessione con una delle fondamentali potestà pubbliche, l'imposizione di prestazioni patrimoniali", concludendo che "l'aggiudicatario che partecipa dell'attività di liquidazione e riscossione di entrate pubbliche, non può prescindere dal necessario ed indefettibile requisito di iscrizione all'Albo";
- che, pertanto, nel caso del Comune di Ostuni che intende esternalizzare l'attività di supporto alla gestione del sistema sanzionatorio, vede mancare la sussistenza delle attività di liquidazione, di imposizione di prestazioni patrimoniali, né in ordine all'accertamento, né in ordine alla riscossione delle stesse;
- che, di conseguenza, il requisito de quo limita la partecipazione alla procedura di gara in argomento di potenziali offerenti che non possiedono l'iscrizione all'Albo ex Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289, senza che la gara preveda, tra i servizi da esternalizzare, attività quali la liquidazione, l'accertamento dei tributi e la riscossione dei tributi e di altre entrate comunali;

**Ritenuto, pertanto,**

- di dover riformulare l'art. 22 del Capitolato avente ad oggetto "appalto per l'esternalizzazione del servizio di supporto alla gestione delle procedure sanzionatorie amministrative di competenza comunale" approvato con determinazione dirigenziale nr. 1587 del 04/08/2017, modificato con determinazione n. 2228 del 20.11.2017 e determinazione n. 2182 del 20.12.2018, eliminando il punto contrassegnato dal n. 4 della lettera a) dell'art. 22, non prevedendo come requisito di partecipazione alla gara l'iscrizione all'albo istituito con Decreto Ministeriale n. 289/2000 e previsto dall'art. 53 del D.Lgs 446/97;
- di dover eliminare il suddetto requisito a tutto vantaggio della libera concorrenza e del *favor participationis*, nell'unico interesse dell'ente comunale;
- di dover lasciare invariati tutti i restanti requisiti di partecipazione alla gara e tutti i restanti articoli del Capitolato;
- che, ad ogni buon conto, per una questione di organicità, in questa fase del procedimento, si riapprova tutto il capitolato d'appalto, nonostante la modifica apportata abbia riguardato solo la eliminazione del punto contrassegnato dal n. 4 della lettera a) dell'articolo 22 dello stesso Capitolato;

**Visto**

- lo Statuto di questo Comune;
- il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 31 dell'11/02/2011 e, per quanto nello stesso non previsto, dal regolamento approvato con deliberazione di G.C. nr. 80 del 31 marzo 1999;
- il D. Lgs n.285 del 30/04/92;
- il D.P.R. n. 495 del 16/12/92;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 42 del 30.11.2015;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con delibera di C.C. n. 3 del 18/01/2013;

**Viste**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 18/09/2017, esecutiva, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 17/04/2018, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e la nota di aggiornamento del DUP 2018/2020- Documento Unico di Programmazione;

DETERMINAZIONE NR. 389 DEL 12/03/2019 DEL SETTORE Polizia Municipale

- la deliberazione di Giunta Comunale n.91 del 05/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2018-2020;
- il decreto del 25/01/2019 con il quale è stato differito al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019-2021;
- il decreto del commissario n. 1 del 12-2-2019 di nomina dei dirigenti dell'Ente;

Determina

Per tutte le ragioni in narrativa esposte:

- 1) di riapprovare la nuova stesura del capitolato avente ad oggetto "appalto per l'esternalizzazione del servizio di supporto alla gestione delle procedure sanzionatorie amministrative di competenza comunale", eliminando solo il requisito previsto nella precedente stesura dello stesso e contrassegnato dal numero 4 della lettera a) dell'articolo 22 (Iscrizione all'Albo Istituito con Decreto Ministeriale n 289/2000 e previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/97, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, nella sezione di cui all'art. 6 del citato D.M. Finanze 289/2000);
- 2) di dare atto che la riapprovazione di tutto il capitolato de quo, allegato al presente atto e dello stesso parte integrante e sostanziale, è determinata solo da una esigenza di organicità, benché la modifica abbia riguardato solo la riformulazione dell'art. 22 dello stesso che, pertanto avrà la seguente nuova formulazione

"Art. 22

Requisiti per la partecipazione alla gara

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici che alla data di presentazione dell'offerta risultino in possesso, a pena di esclusione dalla gara, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di ordine generale, di idoneità professionale, economico-finanziaria e tecnico-professionale.

- a) **Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale**
  - 1) inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
  - 2) per i concorrenti cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o in uno dei registri previsti dall'art. 83 comma 1 lettera a) e comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici. Per i concorrenti residenti in altri paesi dell'UE è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice dei Contratti Pubblici mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
  - 3) nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.
  - 4) in caso di operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list di cui ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e D.M. Economia e Finanze 21 novembre 2001 e successive modifiche, essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e Finanze in attuazione dell'art. 37 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010.
- b) **Requisiti di capacità economico-finanziaria**
  - Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari chiusi a favore di committenti pubblici non inferiore complessivamente al valore presunto di due annualità del presente appalto par ad € 225.000,00;
  - Possesso di idonee referenze bancarie certificate da almeno due istituti bancari rilasciate in data successiva a quella della pubblicazione del presente bando di gara, dalle quali risulti che l'impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell'appalto;
- b) **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Aver regolarmente eseguito negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la pubblicazione del bando dell'appalto in argomento, almeno 3 (tre) servizi analoghi a quello della gara, con esito positivo nei confronti di soggetti pubblici,

DETERMINAZIONE NR. 389 DEL 12/03/2019 DEL SETTORE Polizia Municipale

resi senza contestazioni, compresi i contratti iniziati precedentemente ed ancora in corso nel triennio 2016-2017-2018"

- 3) di trasmettere la nuova stesura, parzialmente modificata del capitolato de quo alla Stazione Unica Appaltante "S.U.A. Provincia di Brindisi" competente in ordine alla procedura di individuazione del terzo contraente, perché possa pubblicare la nuova formulazione del capitolato;
- 4) di riservarsi di chiedere alla SUA una posticipazione dei termini di scadenza per l'inoltro delle offerte per via della modifica apportata con il presente atto alla procedura di gara;
- 5) di dare espressamente atto che il Responsabile Unico del Procedimento (ex L. 241/90 e ss.mm.ii.) nonché Dirigente competente all'emanazione dell'atto è il dott. Francesco Lutrino, Dirigente del Settore Polizia Locale, per il quale non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. n. 190/2012, art. 7 D.P.R. n. 62/2013 e art. 5 "Codice di comportamento specifico dei dipendenti comunali" approvato con delibera G.C. n. 1 del 14/01/2014." e che incaricata dell'adozione degli atti sottesi alla procedura stessa è la Vice Comandante della Polizia Locale, dott.ssa Caterina Semerano;
- 6) di dare atto che con l'adozione del presente atto non vengono determinate modifiche economiche rispetto a quanto già precedentemente approvato dal settore Polizia Locale in materia di esternalizzazione dell'attività di supporto alle procedure sanzionatorie;
- 7) di dare atto, inoltre, che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.";
- 8) di accertare che, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato effettuato il controllo preventivo del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

c semerano